

## **ASSENZA DAL LAVORO E TRATTAMENTO SPETTANTE AI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI**

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo), chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è **riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.**

**L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.**

**Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum.** Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro).

Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, **non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.**

Per quanto riguarda i **riposi compensativi** si ricorda l'orientamento della **Corte Costituzionale**, secondo cui il lavoratore **ha diritto al recupero delle giornate festive** (la domenica), **o non lavorative** (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, **nel "periodo immediatamente successivo ad esse".**

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della **"voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale"** (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui **le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del secondo giorno**, si dovrà considerare il giorno successivo come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo compensativo **dovranno essere il martedì ed eventualmente il mercoledì successivi, indipendentemente dall'orario in cui si dovessero concludere le operazioni di scrutinio nella giornata di lunedì.**

**In caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere comunque negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).**

Per quanto riguarda invece i lavoratori posti **in cassa integrazione**, sia ordinaria che straordinaria, avranno diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni per tutto il periodo relativo alle operazioni elettorali poiché l'attività prestata presso i seggi non viene dall'INPS equiparata al lavoro.

In conseguenza di quanto detto sopra non decorrono dunque i permessi compensativi. Particolare attenzione andrà prestata nei casi di scadenza del turno di CIG in coincidenza con l'espletamento del servizio presso i seggi, in quanto la decorrenza il diritto ad usufruire dei permessi e/ o della retribuzione andrà rapportata alla data esatta della decorrenza del rientro in servizio.

In questi casi si suggerisce un approfondimento delle situazioni individuali con il supporto dei nostri uffici vertenze e consulenti legali.

## **ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto diversamente disposto da contrattazione e/o regolamenti aziendale .

E' comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - **permessi non retribuiti** o **ferie** per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave).

## **AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE**

Per usufruire delle agevolazioni occorre **presentare la tessera elettorale**: in mancanza della tessera elettorale **il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione**. In ogni caso **nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.**

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

### **Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia**

**Treno:** riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1<sup>^</sup> che per la 2<sup>^</sup> classe;

**Nave:** riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).

Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.